



CITTA' DI SARONNO - Provincia di Varese
Area Servizi Istituzionali

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SARONNO E LE IMPRESE FUNEBRI AUTORIZZATE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI FUNEBRI ISTITUZIONALI (RECUPERO SALME E FUNERALI DI POVERTA') SUL TERRITORIO COMUNALE – PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2028.

L'anno duemilaventisei il giorno..... del mese di..... nella sede comunale, Piazza Della Repubblica n. 7, SARONNO (VA)

TRA

Il Comune di SARONNO – P. IVA 00217130129 – ai fini del presente atto rappresentato da _____ nella sua qualità di Dirigente dell'Area Servizi, domiciliata per la sua carica in Piazza della Repubblica n. 7 a Saronno

E

Il Sig. _____ nato a _____ il _____
in qualità di legale rappresentante dell'impresa di Onoranze Funebri C.F. e P.I. n. 13261390150, con sede Legale in _____, via _____ e sede operativa a _____ via _____
in possesso di regolare autorizzazione ai sensi dell' art. 32 del Regolamento Reg. Lomb, n. 6/2004 rilasciata dal Comune di _____ il _____

Premesso che ai sensi:

dell'art. 74 della Legge Regionale n. 33/2009 come modificata dalla Legge Regionale n.4/2019, nonché dell'art. 32 del relativo Regolamento d'attuazione n. 6/2004 e successive integrazioni e modificazioni, l'attività funebre nel territorio regionale è esercitata esclusivamente dalle imprese regolarmente autorizzate secondo le modalità previste dalle suddette norme;

dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 6/2004, il Comune può chiedere a tutte le Imprese funebri in possesso di regolare autorizzazione di stipulare apposita convenzione per la prestazione, secondo criteri di turnazione, dei servizi cimiteriali istituzionali.

dell'art. 16 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con Deliberazione C.C. n. 85/1998 come modificato con deliberazione C.C. n. 29/2016, i trasporti funebri svolti per le persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose e per le salme di persone per cui vi sia disinteresse da parte dei familiari sono a pagamento con onere a carico del servizio sociale del Comune di residenza.

Spetta, altresì, all'Ente il servizio di raccolta e il trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico con onere a carico del Comune.

dell'art. 190 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, il Comune può invitare i soggetti che svolgono attività funebre, in possesso di regolare autorizzazione, a sottoscrivere apposita convenzione per la prestazione, secondo il criterio della turnazione, dei seguenti servizi istituzionali di competenza comunale:

- Servizio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;

- Servizio obbligatorio di trasporto salma o cadavere (funerale di povertà) nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari, da inumare nel cimitero comunale maggiore (il trasporto fuori Comune è escluso);
- Trasporto funebre su disposizione dell'Autorità Giudiziaria/Sanitaria.

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite e rappresentate si Conviene e si Stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Costituisce oggetto della presente convenzione l'affidamento dell'esecuzione dei servizi funebri istituzionali. Tali servizi sopra indicati sono svolti nel rispetto del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e successive modifiche e integrazioni, della Legge Regionale Lombardia n. 33 del 30/12/2009, del Regolamento Regione Lombardia n. 4 del 14/06/2022 e del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Saronno approvato con Deliberazione C.C. n. 85/1998 come modificata con deliberazione C.C. n. 29/2016.
2. Il Comune di Saronno affida alle imprese autorizzate aventi i requisiti prescritti dalle norme di legge e di regolamento per lo svolgimento dei servizi funebri, sottoscrittrici della presente Convenzione, l'obbligo di provvedere a garantire i servizi funebri istituzionali sul proprio territorio, come meglio di seguito precisati:
 - Servizio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - Servizio obbligatorio di trasporto salma o cadavere (funerale di povertà) nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari, da inumare nel cimitero comunale maggiore (il trasporto fuori Comune è escluso);
 - Trasporto funebre su disposizione dell'Autorità Giudiziaria/Sanitaria.
3. Sono esclusi trasporti e servizi onerosi imputabili a fattispecie diverse dalle presenti.
4. I servizi suddetti vengono gestiti a rotazione tra le Imprese aderenti alla presente convenzione.
5. La turnazione sarà stabilita con estrazione tra le Imprese aderenti alla convenzione.
6. Ogni Impresa convenzionata deve garantire, secondo il calendario di turnazione stabilito, la pronta reperibilità di mezzi, forniture e personale al fine di eseguire con tempestività il servizio richiesto.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre) dal 01 gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, ed è eventualmente rinnovabile per un ulteriore triennio.
2. La convenzione si risolve di diritto per cessazione dell'attività dell'impresa, nonché in caso di mancato rilascio o revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività funebre ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n.33/2009. In questo caso, la risoluzione opera solo con riferimento al singolo contraente interessato da una delle vicende estintive predette.
3. Il Comune, per sopravvenute disposizioni di legge o di regolamento, ovvero per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, ha facoltà di recedere dalla presente convenzione con preavviso di almeno tre mesi. Il recesso è da intendersi esercitato nei confronti di tutte le imprese aderenti.

ARTICOLO 3 - SERVIZIO FUNEBRE PER INDIGENTI (Funerali di povertà)

- 1) Sono "beneficiari" tutelabili tutte le persone residenti nel Comune di Saronno, decedute in Saronno o fuori Saronno, che si trovino in condizioni di indigenza all'atto del decesso, i cui familiari versino in stato di bisogno e/o povertà documentabili dai competenti servizi sociali del comune, e coloro per i quali ci sia stata manifestazione di disinteresse da parte dei familiari.
- 2) Per interventi a favore di cittadini non residenti in Saronno ma ivi deceduti, si attiva il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza, previa verifica formale dell'indisponibilità da parte di tale Comune di prendersi cura della salma del proprio cittadino.

- 3) Qualora, successivamente al decesso, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse nei confronti del defunto, la prestazione del servizio funebre e le spese sostenute in tal senso dal Comune saranno considerate anticipazioni per conto terzi, da rimborsarsi all'Ente nel termine di 90 giorni dall'avvio del procedimento di accertamento.
- 4) L'impresa funebre dovrà garantire il servizio funebre secondo quanto descritto all'art. 2 della convenzione

ARTICOLO 4 - TARIFFE DEI SERVIZI

SERVIZIO DI RECUPERO SALMA/CADAVERE

Per deceduti in pubblica via o luogo pubblico o privato, su richiesta della pubblica Autorità l'impresa dovrà garantire il servizio come sotto indicato:

- ✓ Presenza di almeno 2 operatori idonei;
- ✓ recupero della salma/cadavere nel luogo del suo rinvenimento e suo adagiamento nell'apposito cassone utilizzando il sacco a perdere o come diversamente indicato dalla pubblica autorità;
- ✓ fornitura del sacco a perdere dotato di maniglie e cerniera di chiusura;
- ✓ possesso del cassone per il recupero salma,
- ✓ trasporto salma/cadavere dal luogo del suo rinvenimento all'obitorio sito presso l'Ospedale di Busto Arsizio o nel luogo indicato dalla pubblica autorità.

Importo convenzionato **€ 500,00**= per ciascun servizio svolto in giorno festivo o feriale notturno dalle ore 20.00 alle ore 7.00 (esente IVA art. 10 D.P.R. 633/1972).

Importo convenzionato **€ 430,00**= per ciascun servizio svolto in giorno feriale diurno dalle ore 7.00 alle ore 20.00 (esente IVA art. 10 D.P.R. 633/1972)

SERVIZIO FUNEBRE PER DEFUNTI INDIGENTI E CADAVERI IN STATO DI ABBANDONO

L'Impresa dovrà garantire il servizio come sotto indicato:

TRASPORTO E FUNERALE ADULTI

1. fornitura cassa da inumazione in legno dolce, tinta color noce, con targhetta anagrafica metallica identificativa del cadavere, completa di maniglie e imbottitura interna con cuscino e velo ed eventuale simbolo religioso;
2. Preparazione (vestizione e pulizia) e adagiamento del cadavere nel feretro e chiusura della cassa;
3. espletamento di tutte le pratiche amministrative e di agenzia relative al decesso;
4. servizio di trasporto con carro funebre dal luogo di decesso a quello di sepoltura, con eventuale sosta per rito funebre

Importo convenzionato €. 1.200,00 (IVA esente ai sensi del n. 27 dell'art.10 del DPR n. 633/1972)

TRASPORTO E FUNERALE BAMBINI (fino a 10 anni e nati morti)

1. fornitura cassa da inumazione;
2. preparazione e adagiamento del cadavere nel feretro e chiusura della cassa;
3. espletamento di tutte le pratiche amministrative e di agenzia relative al decesso;
4. servizio di trasporto con carro funebre dal luogo di decesso a quello di sepoltura, con eventuale sosta per rito funebre

Importo convenzionato €. 700,00 (IVA esente ai sensi del n. 27 dell'art. 10 del DPRn. 633/1972)

- 1) I pagamenti vengono effettuati a cura del servizio polizia mortuaria a seguito di presentazione della fattura elettronica indicante l'elenco dei servizi svolti.
- 2) Gli importi di cui sopra si intendono vincolate al periodo di validità della convenzione (triennio); Qualora venga esercitata la facoltà di rinnovo contrattuale i corrispettivi saranno aggiornati mediante l'applicazione dell'indicizzazione ISTAT, costo della vita.

- 3) Il Comune di Saronno non si farà carico di ulteriori spese per eventuale cremazione, anche laddove sussista una volontà comprovata espressa in vita dal defunto.

ARTICOLO 5 - TURNI DI SERVIZIO E REPERIBILITÀ'

- 1) I servizi della presente convenzione verranno svolti secondo un calendario di turnazione semestrale prestabilito previo sorteggio tra le imprese funebri aderenti alla presente Convenzione ed il Comune di Saronno.
- 2) A tal fine, Il Comune di Saronno redige l'elenco delle imprese aderenti alla presente convenzione, con i relativi turni di reperibilità e provvede a notificarlo alle strutture territoriali competenti di Polizia di stato, Carabinieri, Autorità Giudiziaria e ATS di riferimento.
- 3) Le imprese autorizzate dovranno comunicare al Comune un numero telefonico di reperibilità; eventuali variazioni dei numeri telefonici di riferimento dovranno essere comunicate immediatamente da parte della ditta interessata, che si assume ogni responsabilità in caso di inadempienza.
- 4) L'impresa dovrà garantire il servizio di recupero salme mediante reperibilità continuativa 24/24 ore, 7/7 giorni festivi compresi, intervenendo sul luogo di recupero entro 45 minuti dalla chiamata, onde evitare situazioni di pericolo per l'igiene e la salute pubblica.
- 5) Il servizio, qualora richiesto, non può essere rifiutato per alcuna ragione e deve essere sempre garantito e tempestivamente eseguito, sia durante i giorni feriali e festivi che durante le ore notturne (intendendo per ore notturne quelle intercorrenti tra le 20.00 della sera e le 7.00 del mattino).
- 6) Nel caso in cui il servizio oggetto di convenzione - preso in carico negli ultimi giorni della turnazione – si dovesse protrarre, l'impresa che lo ha iniziato è tenuta a portarlo a compimento anche se è terminato il suo periodo di turnazione.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DELL' IMPRESA

- 1) Le imprese aderenti dovranno essere in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia. La perdita dei requisiti previsti determina la decadenza dalla convenzione.
- 2) L'operatore aderente deve:
 - ✓ ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, sui dispositivi di protezione individuale necessari per il regolare svolgimento del servizio nel rispetto della normativa sulla sicurezza assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
 - ✓ istruire il personale sulle corrette norme comportamentali da tenere nelle fasi di esecuzione del servizio; a fornire agli addetti al servizio di trasporto funebre le divise che dovranno essere indossate durante il servizio e mantenute sempre pulite e ordinate; a mettere a disposizione del personale i dispositivi di protezione individuale necessari per il regolare svolgimento del servizio nel rispetto della normativa sulla sicurezza.
 - ✓ fornire le prestazioni a perfetta regola d'arte con l'osservanza delle condizioni e modalità tutte fissate, nella presente convenzione e relativi allegati;
 - ✓ eseguire il servizio con mezzi idonei e conformi alle vigenti norme di Polizia Mortuaria e Sanitaria, nazionale, regionale e locale, mantenuti in uno stato di massimo decoro e pulizia e sprovvisti di qualsiasi iscrizione, salvo il marchio dell'Impresa;
 - ✓ svolgere il servizio con attrezzature mantenute in piena efficienza funzionale, in decoroso stato ed in perfetta pulizia;
 - ✓ effettuare il servizio con personale fisicamente idoneo;
 - ✓ attenersi alle disposizioni impartite dal servizio Cimiteriale o quello comunale preposto ai controlli, per quanto concerne l'orario e l'esecuzione del servizio;
- 3) L'Impresa incaricata del servizio è direttamente responsabile di fronte a terzi, nonché di fronte all'Amministrazione, dei danni di qualsiasi natura causati a persone ed a cose durante l'espletamento dei servizi, nonché delle conseguenze per erroneo adempimento dei servizi ad essa imputabili.

4) Poiché è esigenza primaria salvaguardare la parità di trattamento, da parte dell'amministrazione comunale, la ditta affidataria non può esercitare promozione pubblicitaria in favore della propria attività durante l'espletamento del servizio né può contattare le famiglie dei defunti ed offrire i propri servizi;

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEL COMUNE

1) Il comune si impegna:

- ✓ all'atto della sottoscrizione a comunicare all'Impresa i nominativi delle imprese che hanno sottoscritto la convenzione e a comunicare alle stesse la turnazione stabilita;
- ✓ a trasmettere l'elenco delle imprese convenzionate, e la relativa turnazione, alle autorità locali di Polizia di Pubblica Sicurezza ed ATS;
- ✓ a controllare che i servizi vengano svolti secondo quanto stabilito alla presente convenzione e dalle condizioni di adesione alla convenzione;

ARTICOLO 8- TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 1) L'impresa convenzionata assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13/08/2010 nr.136 e s.m.i.. In particolare si impegna a comunicare all'Ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto.
- 2) Qualora la ditta convenzionata non assolva agli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.

ARTICOLO 9 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

- 1) L'Impresa convenzionata non può cedere a terzi, neppure in parte, i servizi della presente convenzione;
- 2) L'eventuale cessione dei servizi darà diritto al Comune di Saronno di sciogliere il contratto, senza ricorsi ad atti giudiziali, effettuare l'esecuzione in danno con rivalsa della cauzione prestata.

ARTICOLO 10- SOSPENSIONE E REVOCA

- 1) In caso di sospensione dell'impresa convenzionata dall'esercizio dell'attività funebre, la stessa è sospesa anche dallo svolgimento dei servizi funebri istituzionali. In tal caso, il Comune di Saronno potrà richiedere ad altra Impresa di sostituire quella sospesa, con ristoro dei danni eventualmente subiti dall'Ente.
- 2) In caso di revoca dell'autorizzazione al servizio funebre, l'impresa convenzionata decade dall'obbligo di fornire il servizio funebre istituzionale che verrà ripartito tra le rimanenti imprese autorizzate.

ARTICOLO 11 – NORME DI RIFERIMENTO E CONTROVERSIE

- 1) Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia mortuaria ed in materia contrattuale, ai regolamenti comunali ed alle loro disposizioni attuative.
- 2) Qualora le parti non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie, saranno devolute alla competenza del Foro di Busto Arsizio. E' escluso l'arbitrato.

ARTICOLO 12 PENALITÀ

- 1) L'applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione scritta.
- 2) L'Aggiudicatario potrà presentare la proprie controdeduzioni entro 10 giorni lavorativi dalla data del ricevimento.

- 3) Qualora l'inadempienza riguardi gravi carenze o discutibili comportamenti da parte di un operatore, o incapacità dello stesso di realizzare le attività previste nel progetto, questo dovrà essere sostituito immediatamente.
- 4) Il provvedimento è assunto dal Dirigente competente o suo delegato, previa segnalazione del Responsabile dei Servizi Demografici e Cimiteriali del Comune di Saronno;
- 5) In caso di mancato pagamento della penale, mancando crediti dell'Aggiudicatario o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione. In tale caso dovrà avvenire l'integrazione della cauzione entro 30 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'addebito.
- 6) Nel caso si verifichi l'applicazione di penali per almeno 3 (tre) volte nel corso di un anno, l'Amministrazione Comunale potrà far valere la risoluzione del contratto, con preavviso di soli 15 (quindici) giorni.
- 7) Per ogni inadempienza agli obblighi di cui al presente avviso viene applicata una penale proporzionata alla gravità dell'inadempienza; in particolare:
 - ✓ € 50 per ogni ora di ritardo nel prelevamento della salma/cadavere
 - ✓ fino al doppio del compenso dovuto per la mancata totale effettuazione del servizio;
 - ✓ fino al 70% del compenso dovuto in relazione alla gravità dell'infrazione, sia in relazione al grado di defezioni accertato nello svolgimento del servizio, sia in relazione al ripetersi delle infrazioni nel corso dell'anno.
- 8) In ogni caso il Comune di Saronno si riserva di fare eseguire da altri il mancato o incompiuto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese del soggetto affidatario rivalendosi sulle fatture o sulla cauzione.

ARTICOLO 13 CAUZIONE

A garanzia della corretta esecuzione del servizio, l'impresa dovrà costituire cauzione dell'importo di **€. 500,00** in contanti o mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

ARTICOLO 14 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia giudiziaria inerente la presente concessione è esclusivamente competente il Foro di Busto Arsizio.

ARTICOLO 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con la sottoscrizione della convenzione il legale rappresentante dell'impresa viene nominato Responsabile del Trattamento dei dati per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto.

Il Responsabile del trattamento dei dati

- ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgareli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
- non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica del titolare del trattamento o suo designato.

Deve:

- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla

riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza, documentando tale impegno alla Stazione appaltante;

- adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679;
- assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento (UE) 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679;
- restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e conservare copia dei dati solo al fine di tutelare la propria posizione giuridica da eventuali richieste di risarcimento di danni provocati nel corso dell'esecuzione del contratto e/o per finalità assicurative, per finalità di difesa/intervento in eventuali giudizi penali promossi per fatti occorsi durante l'esecuzione contrattuale; il tempo di conservazione non potrà essere superiore a dieci anni, e comunque non oltre il termine di prescrizione civile o penale applicabile; al termine del periodo legale di conservazione massima, l'Aggiudicatario dovrà dare comunicazione dell'avvenuta cancellazione dei dati alla Stazione Appaltante, anche a convenzione scaduto mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti da questo articolo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

ARTICOLO 16 – SPESE FISCALI E CONTRATTUALI -REGISTRAZIONE.

- 1) Tutte le spese fiscali e contrattuali, nessuna esclusa, nonché ogni altra spesa accessoria e conseguente relative alla sottoscrizione della presente convenzione sono a carico dell'impresa aderente;
- 2) La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso e per sua natura è esente dall'applicazione dei diritti di segreteria.

Letto, confermato e sottoscritto.

per il Comune di SARONNO:

per l' Impresa.....